Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 27 marzo 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 marzo 1940-XVIII, n. 143.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 851;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1939-40, è aumentato di L. 18.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, *foglio* 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 febbraio 1940-XVIII, n. 144.
Norme di attuazione della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, sulla fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, concernente la fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei ruoli degli ufficiali generali dell'Esercito italiano, gli ufficiali albanesi possono essere immessi, su proposta nominativa del Ministro per la guerra, nella misura di:

a) uno nel ruolo dei generali di divisione in servizio permanente effettivo;

b) uno nel ruolo dei generali di brigata in servizio permanente effettivo;

c) uno nel ruolo dei generali di brigata nella riserva.

Gli ufficiali immessi nei ruoli di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) prendono posto dopo l'ultimo pari grado dell'Esercito italiano, esistente nei ruoli stessi, all'atto della immissione, e ne assumono l'anzianità.

Qualora nel ruolo indicato alla lettera *b*) non esistano vacanze, si procederà al riassorbimento della eccedenza al formarsi della prima vacanza da devolversi all'avanzamento.

L'ufficiale immesso nel ruolo indicato alla lettera *c*) prende posto, con l'anzianità che aveva nell'Esercito albanese, dopo i pari grado dell'Esercito italiano di anzianità assoluta uguale o, in mancanza, dopo quelli di anzianità immediatamente superiore.

Art. 2.

Gli ufficiali superiore ed inferiori albanesi, in servizio permanente effettivo, sono immessi nei corrispondenti ruoli dell'Esercito italiano, con il grado e l'anzianità che avevano nell'Esercito albanese, prendendo posto dopo i pari grado italiani di anzianità assoluta uguale o, in mancanza, dopo quelli di anzianità immediatamente superiore.

Gli ufficiali albanesi di cui al comma precedente sono trasferiti nei ruoli delle varie armi e corpi dell'Esercito italiano — con iscrizione nel ruolo comando ove questo esista — secondo la tabella seguente:

— se della gendarmeria, nell'arma dei CC. RR.;
— se di fanteria, nell'arma di fanteria;
— se di artiglieria, nell'arma di artiglieria;
— se del genio, nell'arma del genio;
— se di sanità, nel corpo sanitario;
— se veterinari, nel corpo veterinario;
— se intendenzieri, nel corpo di amministrazione;
— se di reclutamento, nella corrispondente arma di provenienza.

I capitani di prima classe e quelli di seconda classe vengono tutti immessi nei ruoli dei capitani dell'Esercito italiano con le norme di cui ai commi precedenti; i capitani di prima classe, però, prendono posto in detti ruoli, con anzianità 18 marzo 1929, fra i primi capitani assumendone la qualifica.

Art. 3.

Gli ufficiali albanesi, immessi nell'Esercito italiano ai sensi del precedente art. 2, che non abbiano tutte le qualità per continuare a far parte dell'Esercito stesso, possono essere eliminati dal servizio permanente effettivo e collocati nella posizione loro spettante in applicazione delle leggi italiane a seconda degli anni di età e di servizio, su giudizio esclusivo del Ministro per la guerra.

Allo stesso modo possono essere collocati nella posizione loro spettante, giusta le leggi italiane, gli ufficiali albanesi che facciano domanda di essere dispensati dal servizio.

Art. 4.

I sottufficiali albanesi di carriera sono immessi nei corrispondenti ruoli dell'Esercito italiano, con il grado e l'anzianità che avevano nell'Esercito albanese, prendendo posto dopo i pari grado italiani di anzianità assoluta uguale o, in mancanza, dopo quelli di anzianità immediatamente superiore.

Art. 5.

L'immissione, nelle varie armi e corpi dell'Esercito italiano, dei sottufficiali e militari di truppa albanesi, si effettua secondo la tabella seguente:

— se della gendarmeria, nell'arma dei CC. RR.;
— se di fanteria, nell'arma di fanteria;
— se di artiglieria, nell'arma di artiglieria;
— se del genio, nell'arma del genio;
— se di sanità, nella compagnie di sanità;
— se intendenzieri, nelle compagnie di sussistenza;
— se di reclutamento, nella corrispondente arma di provenienza;
— se maniscalchi o sellai, nei reparti di arma a cavallo;
— se autisti, magazzinieri di carburanti o vulcanizzatori, nel corpo automobilistico;
— se aiuti meccanici, falegnami, fabbri, magazzinieri di officina, nell'arma del genio;
— se armaiuoli, calzolai, sarti, nell'arma di fanteria.

Art. 6.

L'immissione, nei ruoli dell'arma dei CC. RR., dei sottufficiali e militari di truppa della gendarmeria albanese, si effettua con il grado corrispondente a quello rivestito secondo la tabella seguente:

gendarme di 1ª e 2ª . . carabiniere,
tetbar . . . . appuntato,
resthar . . . . vice brigadiere,
kapther . . . . brigadiere,
1° kapther . . . . . . maresciallo d'alloggio.

Tutti i sottufficiali e i militari di truppa della gendarmeria albanese, all'atto del loro passaggio nell'arma dei CC. RR., sono vincolati alle ferme e rafferme corrispondenti agli anni di servizio prestati nella gendarmeria albanese, con le norme in vigore per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma stessa.

Il periodo di servizio prestato nell'Esercito albanese viene altresì computato agli effetti della corresponsione dei premi di rafferma di cui al decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, e successive modificazioni, senza dar luogo in nessun caso a corresponsione di arretrati.

Art. 7.

L'immissione, nei ruoli delle varie armi (eccettuata l'arma dei CC. RR.) e corpi dell'Esercito italiano dei sottufficiali albanesi non appartenenti alla gendarmeria, si effettua con il grado corrispondente a quello rivestito, secondo la tabella seguente:

resthar . . . . sergente,
kapther . . . . sergente maggiore,
1° kapther . . . . . . maresciallo ordinario.

Art. 8.

I kapther di cui al precedente art. 7 che, alla data di immissione, abbiano compiuto più di due anni di servizio nel grado, sono immessi nella carriera continuativa dalla data predetta.

I predetti kapther che alla data di immissione abbiano meno di due anni di grado sono considerati in corso della rafferma di anni due dalla suddetta data e saranno ammessi alla carriera continuativa al compimento dei due anni di grado.

Art. 9.

I resthar di cui all'art. 7, che, alla data di immissione, abbiano più di tre anni di servizio, dei quali almeno due nel grado, sono promossi sergenti maggiori e ammessi alla rafferma di due anni dalla suddetta data.

I predetti resthar che, alla data di immissione, abbiano due o più anni di servizio, dei quali almeno uno nel grado, sono considerati in corso della rafferma di un anno dalla suddetta data e saranno promossi sergenti maggiori e ammessi alla rafferma di due anni al compimento dei due anni di grado.

I resthar stessi, che, alla data di immissione, abbiano meno di due anni di servizio e meno di un anno nel grado, sono considerati in corso di ferma dalla data di incorporazione nell'Esercito albanese, e saranno ammessi alla rafferma di un anno al compimento dei due anni di servizio, dei quali almeno uno nel grado.

Art. 10.

I sottufficiali albanesi di carriera, immessi nell'Esercito italiano ai sensi dei precedenti articoli, possono essere eliminati e dispensati a domanda, con le stesse modalità previste, per gli ufficiali, dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 11.

Ai sottufficiali non ancora in carriera continuativa, ma con almeno cinque anni di servizio, congedati, riformati, o dispensati dal servizio dopo la data di immissione nei ruoli organici del Regio esercito senza diritto ad impiego civile o a pensione, saranno applicate le disposizioni dell'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, numero 1514, e successive modificazioni.

Ai sottufficiali provenienti dalla gendarmeria albanese si applicano dalla data di immissione le disposizioni vigenti per i sottufficiali dell'arma dei CC. RR.

Disposizioni finali

Art. 12.

Le immissioni dei personali militari albanesi nei ruoli degli ufficiali in s. p. e. e dei sottufficiali di carriera dell'Esercito italiano hanno attuazione nei limiti dei vigenti organici.

Art. 13.

Gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali albanesi delle categorie in congedo sono immessi nelle corrispondenti categorie dell'Esercito italiano con le stesse norme, ove applicabili, previste dal presente decreto per l'immissione degli ufficiali in s. p. e. e dei sottufficiali di carriera.

L'immissione di ogni singolo appartenente ai personali militari di cui al precedente comma viene effettuata su giudizio esclusivo del Ministro per la guerra, a domanda degli interessati e previo giuramento di fedeltà a S. M. il Re Imperatore e ai suoi Reali successori.

Quelli che non fanno domanda o non prestano giuramento entro il termine utile che sarà stabilito dal Ministro per la guerra e coloro che a giudizio del predetto Ministro non ottengono l'immissione nell'Esercito italiano incorrono nella perdita del grado e rimangono, come semplici soldati, vincolati agli obblighi militari della classe di leva alla quale appartengono, senza pregiudizio, però, del godimento della pensione del Governo albanese qualora ne avessero precedentemente acquisito il diritto.

Art. 14.

Le promozioni, che gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali albanesi conseguono, per la loro sede di anzianità, all'atto stesso dell'immissione nell'Esercito italiano, non possono avere in nessun caso una decorrenza anteriore alla data d'immissione.

Art. 15.

Con separato provvedimento, da emanarsi in base alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per le finanze, saranno emanate le norme concernenti il trattamento di quiescenza spettante ai personali contemplati dal presente decreto e la ripartizione dell'onere relativo fra il bilancio italiano e quello albanese.

Nel frattempo il Governo italiano è autorizzato a corrispondere a carico del proprio bilancio un acconto di pensione pari ai due terzi di quella che spetterebbe all'interessato, in base alle leggi italiane, considerando la totalità dei servizi come prestati nell'Esercito italiano.

Art. 16.

Ai personali militari albanesi immessi nell'Esercito italiano si applicano dalla data di immissione tutte le disposizioni vigenti per l'Esercito italiano.

L'immissione dei personali militari albanesi nell'Esercito italiano e tutte le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115.

Con separati provvedimenti saranno emanate le norme di attuazione della predetta legge, relativamente alle altre Forze armate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, *foglio* 69. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII, n. 145.
Disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti il Ministero della guerra.

N. 145. R. decreto 19 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, vengono emanate disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti il Ministero della guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII.
Sostituzione del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Avellino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1937-XV, con il quale il sig. ing. Carlo Columba di Gaetano è stato nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Avellino;
Visto il R. decreto 8 aprile 1939-XVII con il quale il signor avv. Saverio Palladino è stato nominato vice presidente dell'Ente stesso;
Considerato che i su nominati signori ing. Carlo Columba e avv. Saverio Palladino hanno rassegnato le dimissioni dalle cennate cariche di presidente e di vice presidente;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente e vice presidente dell'Istituto in parola;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori dott. cav. Michele Tudisco e avv. cav. uff. Gaetano Carpenito sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per la case popolari della provincia di Avellino in sostituzione dei predetti signori ing. Carlo Columba e avv. Saverio Palladino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1940-XVIII
Registro 3 *Lavori pubblici, foglio* 370.

(1186)

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII.
Soppressione della Cassa territoriale di malattia di Capodistria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1 della legge 23 gennaio 1933, n. 117, portante modificazioni al R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie delle nuove Provincie;
Veduto il R. decreto 13 luglio 1933, col quale fu istituita la « Cassa territoriale di malattia di Capodistria » con sede in Capodistria per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie;
Considerato che il limitato numero di assicurati rende necessaria la soppressione della Cassa stessa per una più economica gestione dell'assicurazione e per un migliore andamento dei relativi servizi;
Sentito il Prefetto della provincia di Pola;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa territoriale di malattia di Capodistria, istituita con il R. decreto 13 luglio 1933, è soppressa.

Art. 2.

La gestione dell'assicurazione contro le malattie, nei territori dei Comuni già soggetti alla giurisdizione della Cassa predetta, è esercitata a norma del n. 1 del primo comma dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1933, n. 117, dalla Cassa provinciale di malattia di Pola, alla quale è devoluto il patrimonio della soppressa Cassa territoriale di malattia di Capodistria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1940-XVIII
Registro 12 *Corporazioni, foglio* 210. — MAIURI

(1187)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 febbraio 1940-XVIII.

Riconoscimento giuridico della « Legione Garibaldina ».

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza del commissario straordinario della Legione Garibaldina tendente ad ottenere che la Legione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1779 — convertito nella legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2244 — che ha modificato la legge 14 giugno 1928-VI, n. 1313;
Viste le leggi anzidette;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

Decretano:

Alla Legione Garibaldina, nuova denominazione assunta dalla Federazione nazionale volontari garibaldini, la quale è passata alle dipendenze del Partito Nazionale Fascista, è riconosciuta la capacità di acquistare, alienare, possedere ed amministrare beni, ricevere lasciti o donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Legione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1940-XVIII
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 186. — D'ELIA

(1193)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1940-XVIII.

Nomina del sig. Mezzo Pierino fu Zeffirino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Marchisio Giovanni fu Antonio, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Mezzo Pierino fu Zeffirino;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa, e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Mezzi Pierino fu Zeffirino è nominato rappresentante del sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1177)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1940-XVIII.

Nomina del sig. Buffa Angelo fu Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Corte Angelo fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Buffa Angelo fu Giovanni;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa, e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Buffa Angelo fu Giovanni è nominato rappresentante del sig. Corte Angelo, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1176)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1940-XVIII.

Nomina del sig. Garelli Lorenzo di Cesare a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Olivero Giuseppe di Lorenzo, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Lorenzo Garelli di Cesare;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa, e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Lorenzo Garelli di Cesare è nominato rappresentante del sig. Giuseppe Olivero, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1178)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1940-XVIII.

Nomina del sig. Maggioni Andrea fu Vittorio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Luigi Gaetano Polvara di Onofrio, agente di cambio passato dalla Borsa valori di Firenze a quella di Torino, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante presso la Borsa di Torino il sig. Maggioni Andrea fu Vittorio, già nominato suo rappresentante presso la Borsa di Firenze con decreto Ministeriale 15 settembre 1939-XVII, n. 3290;
Visto il nuovo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa, e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Maggioni Andrea fu Vittorio è nominato rappresentante del sig. Polvara Luigi Gaetano, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

(1179) *Il Ministro*: Di Revel

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1888 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1939-XVIII, n. 298 - all'art. 2, ultimo comma, dopo le parole « della Delegazione » devono seguire le altre « ed è determinato il loro trattamento ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del bestiame bovino e delle carni

Con disposizione P. 648 dell'11 marzo c. a. i prezzi massimi consentiti per il bestiame bovino sono fissati come segue:
per buoi di 1ª qualità resa 52 % L. 5 al kg. peso vivo al mercato più vicino al luogo di produzione. Tale prezzo deve intendersi variabile in funzione non solo della resa e della categoria del bestiame (vitello, vitellone, vacche, buoi, ecc.) ma anche in funzione alla qualità del bestiame medesimo.
Per i buoi di resa diversa da quella indicata e per le altre qualità di bestiame bovino (vitelli, vacche, ecc.) i prezzi devono essere stabiliti in relazione con la cifra sopraindicata mantenendo i consueti e normali distacchi. I prezzi all'ingrosso nei mercati di consumo non devono superare le quotazioni di origine più la spesa fino al mercato di consumo.
I prezzi delle carni al dettaglio saranno adeguati, secondo i criteri attualmente seguiti, ai prezzi effettivi del bestiame in ciascun mercato di rifornimento, prezzi che non dovranno superare in nessun caso i limiti massimi sopra indicati.

(1203)

Prezzi del malto

Con circolare P. 699 del 18 marzo c. a. si autorizza un aumento, sui prezzi in vigore del malto, di L. 25 al quintale.

(1204)

Prezzi della birra

Con provvedimento P. 695 del 17 marzo corr. anno i prezzi della birra, attualmente in vigore, vanno aumentati come appresso:

Fusti da un ettolitro	L. 30 —
Bottiglie da un litro	» 0,30
Bottiglie da 3/4	» 0,25
Bottiglie da 1/2	» 0,20
Bottiglie da 1/3	» 0,15
Bottiglie da 1/5	» 0,10

(1205)

Composizione e prezzo della pasta miscelata

Con provvedimento P. 649 dell'11 marzo corr. anno, facendo seguito alla circolare P. 631, si dispone che la composizione della pasta miscelata sia del 40 per cento di farina tipo unico di grano tenero, del 40 per cento di svestimento e del 20 per cento di farine di leguminose riconosciute.
Il prezzo di vendita in vigore deve essere ridotto di centesimi 5 per chilogramma, in modo che vi sia un distacco in meno, rispetto al prezzo della pasta comune, di centesimi 20 per chilogramma.

(1206)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Media dei cambi e dei titoli

del 22 marzo 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	73,70
Francia (Franco)	41,75
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,64
Belgio (Belgas)	3,3725
Canadà (Dollaro)	16,05
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	75,58
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,504
Portogallo (Scudo)	0,6864
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing) dal 14 marzo 1940	192,31
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,425
Id. 3,50 % (1902)	69,375
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Id. 5 % (1935)	90,95
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,95
Id. Id. 5 % (1936)	92 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,95
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,575
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di rata semestrale del certificato di rendita Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 137.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta di pagamento per la rata semestrale al 1° gennaio 1940 di L. 175 relativa al certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906) n. 830908 di annue L. 350 intestato a Luca Luisa di Luigi.
Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 8 marzo 1940-XVIII

(1037) *Il direttore generale*: Potenza

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita del Debito pubblico

(8ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	494105	Gervasio Rosa fu Giuseppe, moglie di Chironna Tommaso, dom. in Altamura (Bari), vincolato per dote della titolare . . L.	84 —
Cons. 5 % (P. C.)	3107	Pecora Giuseppe di Carmelo . . . . »	20 —
Cons. 3,50 %	597323	Crudo Teresa-Giuditta fu Giuseppe, nubile, dom. a Pinerolo (Torino) . . . . »	175 —
Rendita 5 %	8381	Trevisi Pier-Luigi fu Nello, minore sotto la patria potestà della madre Corsi Amelia fu Ernesto vedova Trevisi, dom. in Milano . . . . »	50 —
Rendita mista	5090	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Corchiara (Salerno) . . »	35 —
Cons. 3,50 % (1906)	4963	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	35 —
	5415	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	35 —
	2934	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	140 —
	2935	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	140 —
	1973	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	17,50
	5503	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	35 —
	5791	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Copersito . . . . »	35 —
	5804	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	35 —
	5931	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Copersito . . . . »	35 —
Cons. 5 %	37254	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Guayaquil (America) . . »	170 —
Redimibile 3,50 %	67519	Cimatti Giuseppe fu Francesco, dom. a Faenza (Ravenna) . . »	42 —
Id.	212916	Padovani Antonio fu Nicola, dom. a Orsogna (Chieti), ipotecato per cauzione a garanzia dei trasporti postali . . . . »	7 —
Id.	510237 Solo per l'usufrutto	Cuturello Clotilde di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Milano e vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Mauri Virginia fu Pasquale, moglie di Cuturello Antonio, dom. a Milano . . . . »	283,50
Cons. 5 %	182375	Arcipretura per il Clero di Pettorano sul Gizio (Aquila) . . . »	10 —
	182376	Idem, come sopra . . . . »	10 —
	182377	Idem, come sopra . . . . »	25 —
Id.	540049 Solo per l'usufrutto	Viappiani Maria, nubile, e Andrea fu Pietro, eredi indivisi del padre dom. a Bibbiano (Reggio Emilia), col vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Gori Giuseppa-Palmira fu Andrea vedova di Viappiani Pietro, dom. a Bibbiano (Reggio Emilia) »	570 —
Rendita 3,50 %	435777 Solo per la proprietà	Idem, come sopra . . . . »	399 —
Id.	183274	Embabi Amina fu Ismaele, nubile, dom. a Padova . . . . »	84 —
Id.	17017 Per la propr. e per l'usufr.	Embabi Annina fu Ismael, minore sotto la patria potestà della madre Muzzolon Caterina vedova Embabi; con usufrutto a Muzzolon Caterina fu Giacomo vedova Embabi, dom. a Padova . . . . »	94,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	17018 Per la propr. e per l'usufr.	Embabi Amina fu Ismael, minore sotto la patria potestà della madre Muzzolon Caterina fu Giacomo, vedova Embabi; con usufrutto a Muzzolon Caterina fu Giacomo vedova Embabi, dom. a Padova	L.	115,50
Cons. 5 %	79269	Opera parrocchiale di San Giacomo di Capanne di Careggine, frazione del comune di Careggine (Massa Carrara)	»	10 —
Id.	84579	Beneficio parrocchiale di San Giacomo in Capanne, frazione di Careggine (Massa)	»	40 —
Id.	90389	Cura di San Rocco di Vibbianà, frazione del comune di San Romano (Massa)	»	5 —
Id.	211215	Beneficio parrocchiale di San Iacopo delle Capanne di Careggine, frazione del comune di Careggine (Massa)	»	40 —
Id.	380306	Beneficio parrocchiale di San Pietro di Lupinaia, frazione del comune di Fosciandora (Lucca)	»	10 —
Cons. 3,50 %	821417 Solo per la proprietà	Nessi Alberto fu Francesco, dom. a Como; con usufrutto vitalizio a Nessi Emilio e Adele fu Francesco	»	42 —
Id.	810212 Solo per la proprietà	Nessi Alberto fu Francesco, dom. a Como; con usufrutto vitalizio a Nessi Emilio e Adele fu Francesco	»	423,50
Redimibile 3,50 %	387351	Idem, come sopra	»	245 —
	248506	Idem, come sopra	»	168 —
	223655 Solo per la proprietà	Idem, come sopra	»	42 —
Id.	330003 Solo per la proprietà	Sordelli Enrico fu Luigi, dom. in Como; con usufrutto vitalizio a favore di Sordelli Paola	»	350 —
Id.	383064 Solo per la proprietà	D'Amico Angiolina di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sant'Elia a Pianisi (Campobasso); con usufrutto a favore di D'Amico Pasquale di Donato, dom. a Sant'Elia a Pianisi (Campobasso)	»	140 —
Id.	7594 Solo per la proprietà	Rocca Aldo fu Sebastiano, minore sotto la patria potestà della madre Piroddi Maria fu Eugenio, vedova di Rocca Sebastiano, dom. a Cagliari; con usufrutto a favore di Piroddi Maria fu Eugenio vedova Rocca, dom. a Cagliari	»	157,50
Cons. 3,50 %	763783 Solo per la proprietà	Idem, come sopra	»	605,50
Id.	784085 Solo per la proprieta	Rocca Sebastiano (detto Nino), Aldo e Albertina fu Sebastiano, minori, sotto la patria potestà della madre Piroddi Maria fu Eugenio vedova Rocca, dom. a Cagliari; con usufrutto vitalizio a favore di Piroddi Maria fu Eugenio vedova Rocca, dom. a Cagliari	»	266 —
Id.	763785 Solo per la proprietà	Rocca Albertina fu Sebastiano, minore sotto la patria potestà della madre Piroddi Maria fu Eugenio vedova Rocca, dom. a Cagliari; con usufrutto vitalizio a favore di Piroddi Maria fu Eugenio vedova Rocca, dom. a Cagliari	»	609 —
Id.	763787 Solo per la proprietà	Rocca Sebastiano detto anche Nino fu Sebastiano, minore, sotto la patria potestà della madre Piroddi Maria fu Eugenio vedova Rocca, dom. a Cagliari; con usufrutto vitalizio a favore di Piroddi Maria fu Eugenio vedova Rocca, dom. a Cagliari	»	609 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4868)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.